



ISTITUTO COMPRENSIVO "PAPA GIOVANNI XXIII"

Via Villa De Felici, 11 - 65019 Pianella (PE)

Cod. Fiscale 80007950688

Tel. Presidenza 085/9720000 – Segreteria 085/9730217-085/9720356

peic81100p@istruzione.it peic81100p@pec.istruzione.it <http://www.istitutocomprensivopianella.edu.it/>



**ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 126 DEL 20 MAGGIO 2021
SOSTITUISCE IL REGOLAMENTO SUL CYBERBULLISMO APPROVATO DAL CONSIGLIO
D'ISTITUTO CON DELIBERA N. 2 DEL 18 DICEMBRE 2017**

REGOLAMENTO SU BULLISMO E CYBERBULLISMO

Premessa

La scuola, in quanto luogo di formazione, inclusione e accoglienza, pone tra i suoi obiettivi primari il raggiungimento del benessere di ciascun singolo studente: la salute e la serenità psico-fisica della persona rappresentano infatti condizioni imprescindibili per il conseguimento di tutti gli altri obiettivi educativi e didattici che la scuola si pone. In questo contesto si inserisce il Regolamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Esso, in linea con la normativa vigente e insieme al Patto Educativo di Corresponsabilità, funge da codice di riferimento per tutto l'istituto in materia di bullismo e cyberbullismo. Suo obiettivo primario è quello di definire un protocollo di comportamento, chiaro e accessibile a tutti, per prevenire, individuare e contrastare all'interno dell'istituto qualsiasi atto riconducibile al bullismo e al cyberbullismo, e più in generale qualsiasi forma di violenza.

Con il termine bullismo si intende un'oppressione, psicologica o fisica, reiterata nel tempo, perpetuata da una persona o da un gruppo di persone "più potenti" nei confronti di un'altra persona percepita come "più debole".

Le caratteristiche di questa condotta sono:

- l'**intenzionalità**;
- la **persistenza nel tempo**;
- l'**asimmetria di potere**;
- la **natura sociale** del fenomeno.

È inoltre importante considerare, al fine di una immediata differenziazione di questo comportamento da altri:

1. l'**età** - il bullismo è una forma di prevaricazione tra coetanei (bambini/e e adolescenti) che va differenziato da fenomeni di altro tipo che vedono, ad esempio, coinvolte tra di loro persone adulte o persone adulte con minorenni;
2. il **contesto**: lo scenario può essere reale o virtuale, azioni di bullismo reale possono essere fotografate o videoriprese, pubblicate e diffuse sul web (social network, siti di foto-video sharing, email, blog, forum, chat, ecc.) trasformandosi in vere e proprie azioni di prepotenza informatica, di persecuzione, di molestia e calunnia.

Le azioni aggressive possono esplicitarsi anche solo attraverso l'utilizzo diretto delle tecnologie: la diffusione, ad esempio, di foto private all'insaputa della vittima designata, l'invio ripetuto di messaggi offensivi e denigratori, la costruzione di profili "fake" con lo stesso obiettivo, ecc.

Si tratta di azioni aggressive che possono ledere fortemente il benessere psico-fisico di chi le subisce. Il cyberbullismo, come il bullismo tradizionale, è considerato un fenomeno di natura socio-relazionale che prevede un'asimmetria della relazione tra coetanei, ma si differenzia però per diversi elementi.

Le caratteristiche distintive del cyberbullismo sono:

- a. l'**anonimato** reso possibile, ad esempio, attraverso l'utilizzo di uno pseudonimo;
- b. l'**assenza di relazione** e di contatto diretto tra bullo e vittima. Nel bullo può contribuire a diminuire il livello di consapevolezza del danno arrecato e, d'altra parte, nella vittima, può rendere ancora più difficile sottrarsi alla prepotenza;
- c. l'**assenza di limiti spazio-temporali** (motivo per cui l'elemento della "persistenza del tempo" che caratterizza il bullismo tradizionale assume qui valore e significati differenti).

L'impatto psicologico del cyberbullismo è molto rilevante: la costruzione dell'identità e della rete amicale dei cosiddetti "nativi digitali" passa anche attraverso la frequentazione di ambienti virtuali. Per questi ragazzi le relazioni che si sviluppano in Internet hanno lo stesso carattere di realtà e coinvolgimento emozionale di quelle in presenza. Per questo motivo, un atto di cyberbullismo ha profonde ripercussioni sull'intera vita socio-relazionale e sulla sua identità.

Come contrastare il bullismo ed il cyberbullismo

Compito specifico delle varie componenti scolastiche è dunque quello di educare e di vigilare, in sinergia con le famiglie e gli enti del territorio, affinché ciascun alunno svolga con serenità il proprio percorso di apprendimento e di crescita. A tale scopo la scuola mette in atto specifiche azioni, formative ed educative, e al contempo detta norme e sanzioni di comportamento per arginare ed eliminare ciò che eventualmente mina il benessere degli studenti.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dalle LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Aprile 2015, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla legge 29 maggio 2017, n. 71;
- Nuove LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo
- dal Patto Educativo di Corresponsabilità IC. "Papa Giovanni XXIII"
- dal Regolamento di Disciplina IC "Papa Giovanni XXIII", delibera n°2 del 18/12/2017

Responsabilità delle varie figure scolastiche

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITÀ
1. SEGNALAZIONE	Genitori Insegnanti Educatori Alunni Personale ATA	Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo

2.RACCOLTA INFORMAZIONI	Dirigente Referenti bullismo Consiglio di classe Insegnanti Educatori Personale ATA	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni
3.INTERVENTI EDUCATIVI	Dirigente Referenti bullismo Coordinatori Consiglio di classe Insegnanti Educatori Alunni Rappresentante dei Genitori Psicologi	Incontri con gli alunni coinvolti - Interventi/discussione in classe - Informare e coinvolgere i genitori - Responsabilizzare gli alunni coinvolti - Ri/stabilire regole di comportamento in classe - Counseling
4.INTERVENTI DISCIPLINARI	Dirigente Consiglio di classe/interclasse Consiglio d'Istituto Referenti bullismo Insegnanti Alunni Rappresentanti dei Genitori	- Comunicazione ai genitori con copia nel fascicolo - Lettera di scuse da parte del bullo - Scuse in un incontro con la vittima - Compiti/lavori di assistenza e riordino a scuola - Sospensione dalle attività didattiche per uno o più giorni
5.VALUTAZIONE	Dirigente Consiglio di classe/interclasse Insegnanti	Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare: - se il problema è risolto: attenzione e osservazione costante - se la situazione continua: proseguire con gli interventi

Misure correttive e sanzioni in caso di cyberbullismo

La scuola adotta sanzioni disciplinari a seconda della gravità. Le sanzioni o provvedimenti devono apparire come le conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettere la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati. Il provvedimento disciplinare o la sanzione dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. I comportamenti opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo, verranno considerati mancanze gravi o gravissime e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nelle sanzioni, di seguito riportate, che integrano il Regolamento di disciplina dell'istituto **approvato dal Consiglio d'istituto con delibera n°2 del 18 dicembre 2017.**

Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

Art.1

La Premessa è parte integrante del presente Regolamento e costituisce il quadro di insieme per la valutazione del comportamento degli alunni e la definizione delle azioni da intraprendere.

Art.2

Tutti gli alunni hanno il diritto a svolgere il proprio percorso di formazione e crescita all'interno di un ambiente di apprendimento sicuro e sereno. Contemporaneamente tutti gli studenti si impegnano ad avere un atteggiamento inclusivo e rispettoso nei confronti delle differenze.

Art. 3

Qualsiasi atto di bullismo o cyberbullismo all'interno dell'istituto è ritenuto deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente. Atti e condotte riconducibili a bullismo o cyberbullismo sono citati nella Premessa del presente Regolamento e, con riferimento anche alle sanzioni, all' art.11.

Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo e in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico (es: messaggi offensivi inviati di notte dal pc di casa,..), se conosciute dagli operatori scolastici (docenti, dirigente) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest'ultima e visto il Patto educativo di corresponsabilità con la famiglia.

Art. 4

Nell'ambito della lotta al bullismo e cyberbullismo, il **Dirigente scolastico**:

- individua all'interno del personale scolastico un Referente per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo e un Team per la prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica; - prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove azioni di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo nell'ambito scolastico, in sinergia con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti per regole condivise di comportamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- vaglia le proposte del docente referente e dei docenti di classe di attivare azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per fare acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Art. 5

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, il **Referente per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo**:

- coordina le azioni del Team per la prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- approfondisce, applica e condivide con i colleghi quanto indicato nel presente Regolamento: la responsabilità delle figure, la procedura da seguire, le sanzioni da applicare;
- propone azioni a supporto della prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano studenti, genitori e tutto il personale, anche in collaborazione con partner esterni alla scuola (servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze dell'ordine..);
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con affiancamento di genitori e studenti;
- partecipa ad incontri organizzativi con i servizi sociali del Comune sul tema delle modalità di gestione del disagio;
- propone annualmente eventuali aggiornamenti o modifiche al presente Regolamento per la gestione delle emergenze;
- in caso di emergenza, interviene tempestivamente in collaborazione con il Dirigente, i colleghi, le famiglie ed eventualmente le forze dell'ordine;
- propone azioni di monitoraggio sul benessere degli alunni vittime in collaborazione con le famiglie, nonché azioni di recupero per alunni che hanno manifestato comportamenti riconducibili ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo.

Art. 6

Nell'ambito della lotta al bullismo e al cyberbullismo, il **Collegio Docenti** promuove scelte didattiche ed educative per la prevenzione di tali fenomeni, in eventuale collaborazione con altre scuole in rete.

Art. 7

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, il **Consiglio di Classe**:

- pianifica attività didattiche o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la conoscenza, la consapevolezza, la riflessione, il rispetto dei valori di convivenza civile attraverso l'educazione civica;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie proponendo progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Art. 8

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, **i docenti:**

- sono attenti ai comportamenti dei propri alunni in ogni momento della vita scolastica;
- conoscono il contenuto del Regolamento e si attengono alle procedure da seguire in caso di emergenza;
- propongono in classe attività didattiche finalizzate alla conoscenza del bullismo e cyberbullismo e alla diffusione di buone pratiche, consapevoli che l'istruzione ha un ruolo fondamentale tanto nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, quanto nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizzano nell'attività didattica momenti di riflessione sul tema del bullismo e del cyberbullismo, adeguati al livello di età degli alunni.

Art. 9

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, **i genitori:**

- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet, del proprio telefonino, del pc,...., mostra stati depressivi, ansiosi o di paura);
- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalle scuole su comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente contenuto nel Regolamento disciplinare d'istituto;
- conoscono le sanzioni previste dal presente Regolamento nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione online a rischio.

Art.10

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, **gli studenti:**

- conoscono il contenuto del presente Regolamento e le sanzioni/provvedimenti disciplinari cui può andare incontro chi adotta comportamenti da bullo o da cyberbullo;
- sono coinvolti in attività, iniziative, progetti atti a far conoscere il bullismo e il cyberbullismo per prevenirli e contrastarli;
- sono coscienti del disvalore della condotta del bullo o del cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi all'interno del gruppo rafforza la condotta aggressiva;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere (comprese le uscite didattiche e i viaggi di istruzione) non possono usare smartphone, cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.
- non possono, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- si impegnano ad imparare e a rispettare la netiquette e le regole basilari di rispetto degli altri quando sono connessi alla rete, facendo in particolare attenzione ai messaggi che inviano (e-mail, sms, mms, chat,..);
- si impegnano a contrastare l'harassment: ossia molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di

linguaggi offensivi;

- si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni online e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori nonché ogni forma di violenza e odio.

Art. 11

Le sanzioni disciplinari che la scuola adotta come conseguenze degli atti di bullismo e cyberbullismo vogliono far riflettere sulla gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che tali fenomeni non sono in nessun caso accettati. Si precisa che compito preminente della scuola è educare e formare, non punire, e proprio a questo principio sono improntate le sanzioni/ provvedimenti disciplinari che terranno conto della rieducazione e del recupero dello studente.

In quest'ottica è **fondamentale la collaborazione con i genitori**. Si ricorda che nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi, o comunque inadeguatezza o debolezza educativa, la scuola può procedere alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune. Va considerato che ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio (es: minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali",...) dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria. La minore età non sempre protegge dalle conseguenze penali del proprio comportamento.

Si riportano di seguito una sintesi della normativa sulla procedibilità penale nei confronti dei minori ed i comportamenti sanzionabili (alla data di emanazione del presente Regolamento) come presenti nel Regolamento di disciplina, selezionando nello specifico le condotte ascrivibili al bullismo e le relative sanzioni. **Fino al compimento dei 14 anni** i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni: qualora essi commettano reati saranno i genitori a rispondere (sotto il profilo civile) delle loro condotte illegali. I minori con **un'età compresa tra i 14 e i 18 anni**, diversamente, possono essere penalmente imputabili, qualora vengano considerati capaci di intendere e di volere al momento della commissione del reato. In quest'ultimo caso, se la responsabilità penale dovesse essere accertata, il minore andrà incontro a misure e provvedimenti che rispondono a principi di giustizia minorile adatti all'età del ragazzo/a. In presenza di reato (commesso da **soggetti ultraquattordicenni**) è possibile presentare **denuncia** all'Autorità giudiziaria (o alla questura, ai carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale. La legge 71/2017 (art. 7) aggiunge la possibilità di presentare al questore anche **istanza di ammonimento**: nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minorenne, è possibile rivolgere al Questore un'istanza di ammonimento **nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta**. L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata il Questore convocherà il minore responsabile, insieme ad almeno un genitore, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi. La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento, ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età.

Art.12

La tabella seguente riporta l'elenco delle condotte e delle relative sanzioni, **che integrano quelle previste nel Regolamento di disciplina approvato dal Consiglio d'istituto con delibera n°2 del 18 dicembre 2017**.

Le procedure per l'irrogazione delle sanzioni sono le stesse previste nel suddetto Regolamento per sanzioni di pari entità.

Si ricorda che qualora lo studente accendesse o utilizzasse il cellulare o altri dispositivi affini durante il tempo scuola, ciò comporterà l'**immediato e temporaneo ritiro** del dispositivo da parte del docente e la riconsegna unicamente al genitore o ad un suo delegato. Parimenti, l'uso improprio di cellulari, smartphone, tablet, e del web durante attività didattiche che ne richiedano l'utilizzo a scuola, comporterà l'attivazione di adeguati e proporzionati provvedimenti disciplinari o sanzioni secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

Sanzioni (Scuola Primaria)

COMPORTAMENTO DA SANZIONARE	TIPOLOGIA DELLE SANZIONI	ORGANO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DELLA SANZIONE
Uso non autorizzato del cellulare, dello smartphone e di qualsiasi altro supporto durante le ore di lezione.	Nota disciplinare sul registro elettronico. Comunicazione alla famiglia.	Docenti della classe.
Riprendere per mezzo di videocamera fotografica o audiovisiva, o registrare via audio e video, senza autorizzazione del diretto interessato, luoghi o momenti dell'attività scolastica ed extracurricolare dell'Istituto nel suo complesso.	Nota disciplinare sul registro elettronico. Comunicazione alla famiglia. Invito alla riflessione individuale, anche fuori dall'aula, alla presenza e con l'aiuto del docente interessato.	Docenti della classe.
Publicare su social network e in ogni applicazione web video girati di nascosto e/o foto, dove sono presenti persone filmate senza il loro consenso.	Comunicazione scritta alla famiglia da parte del Dirigente Scolastico. Colloquio con la famiglia e l'alunno da parte del Dirigente scolastico e dei docenti interessati.	Dirigente scolastico.
Inviare messaggi offensivi; atti di cyberbullismo rivolti a membri della comunità scolastica, anche al di fuori dell'orario delle attività didattiche.	Comunicazione scritta alla famiglia da parte del Dirigente Scolastico. Colloquio con la famiglia e l'alunno da parte del Dirigente scolastico e dei docenti interessati. Consegna da svolgere a casa significativa e commisurata. Se il comportamento è reiterato: Sospensione dalle visite guidate, viaggi d'istruzione, gruppi sportivi o altre attività con l'obbligo della presenza a scuola con altre mansioni concordate.	Dirigente scolastico. Docenti della classe. Consiglio di interclasse.

Sanzioni (Scuola Secondaria di I grado)

COMPORTAMENTO DA SANZIONARE	TIPOLOGIA DELLE SANZIONI	ORGANO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DELLA SANZIONE
Uso non autorizzato del cellulare, dello smartphone e di qualsiasi altro supporto durante le ore di lezione.	Nota disciplinare sul registro elettronico. Comunicazione alla famiglia.	Docenti della classe.

	Se reiterato sospensione dalle attività didattiche da uno a tre giorni.	Consiglio di classe.
Riprendere per mezzo di videocamera fotografica o audiovisiva, o registrare via audio e video, senza autorizzazione del diretto interessato, luoghi o momenti dell'attività scolastica ed extracurricolare dell'Istituto nel suo complesso.	Nota disciplinare sul registro elettronico. Comunicazione alla famiglia. Invito alla riflessione individuale, anche fuori dall'aula, alla presenza e con l'aiuto del docente interessato. Se reiterato sospensione dalle attività didattiche da uno a dieci giorni.	Docenti della classe. Consiglio di classe.
Publicare su social network e in ogni applicazione web video girati di nascosto e/o foto, dove sono presenti persone filmate senza il loro consenso.	Nota disciplinare sul registro elettronico. Colloquio con la famiglia e l'alunno da parte del Dirigente scolastico e dei docenti interessati. Invito alla riflessione individuale, anche fuori dall'aula, alla presenza e con l'aiuto del docente interessato. Se reiterato sospensione dalle attività didattiche da uno a quindici giorni.	Dirigente scolastico. Docenti della classe. Consiglio di classe.
Inviare messaggi offensivi; atti di cyberbullismo rivolti a membri della comunità scolastica, anche al di fuori dell'orario delle attività didattiche.	Colloquio con la famiglia e l'alunno da parte del Dirigente scolastico e dei docenti interessati. Invito alla riflessione individuale, anche fuori dall'aula, alla presenza e con l'aiuto del docente interessato. Se reiterato sospensione dalle attività didattiche da uno a quindici giorni. Se ulteriormente reiterato o in caso di contenuti particolarmente offensivi sospensione dalle attività didattiche per più di quindici giorni.	Dirigente scolastico. Docenti della classe. Consiglio di classe. Consiglio d'Istituto.

Art. 13

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di disciplina dell'Istituto ed ha validità e durata illimitata.

Viene approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 20/05/2021 con delibera n. 126 ed entra in vigore il giorno successivo.

E' pubblicato all'Albo della Scuola.

Può essere modificato qualora se ne ravvisi la necessità e deve essere sottoposto a revisione qualora muti la normativa di riferimento.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Tommaso d'Aloisio
Documento firmato digitalmente